

## MINISTERO DELLA SALUTE

### DECRETO 9 luglio 2012

Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO  
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto, in particolare, l'art. 40 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008 il quale prevede:

al comma 1 che entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B;

al comma 2 che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL;

al comma 2-bis che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicita' e certezza, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato", ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, il quale ha trasferito al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, gia' attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, il quale prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative funzioni all'INAIL sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;

Considerata la necessita' di individuare, secondo quanto previsto dal predetto art. 40, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalita' di trasmissione dei dati di cui al comma 1 del citato art. 40, nel rispetto dei criteri di semplicita' e certezza;

Acquisita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012 (Rep. Atti n. 64/CSR);

Decreta:

Art. 1

Finalita' del decreto

1. Il presente decreto definisce i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Art. 2

Contenuti della cartella sanitaria e di rischio

1. I contenuti della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico, sono specificati nell'allegato I del presente decreto recante la modifica dell' Allegato 3A del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

2. I contenuti previsti nell'allegato I sopra richiamato sono da considerarsi come informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio.

3. Il medico competente risponde della raccolta, dell'aggiornamento e della custodia delle informazioni di cui al periodo che precede. Per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva pertinenza non puo' essere imputata alcuna responsabilita' al medico competente che le abbia richieste.

Art. 3

Contenuti e modalita' di trasmissione  
dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori

1. I contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi del comma 1 dell'art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, sono specificati nell'allegato II del presente decreto, recante le modifiche dell'allegato 3B del richiamato decreto legislativo.

2. La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici, di cui al comma che precede deve essere effettuata dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 4.

3. La trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che precedono deve essere effettuata unicamente in via telematica.

Art. 4

Disposizioni transitorie e entrata in vigore

1. Al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del presente decreto a criteri di semplicita' e certezza nella raccolta e delle modalita' di

trasmissione delle informazioni, e' individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del presente decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste.

2. Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato 3B, cosi' come modificato nell'allegato II del presente decreto, scade il 30 giugno 2013.

3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui precedente comma, sentite le associazioni scientifiche del settore, potranno essere adottate con successivi decreti modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalita' di trasmissione dei dati di cui al comma I dell'art. 40, comma 1.

4. Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficolta' di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40, la sanzione di cui all'art. 58, comma 1, lettera e), e' sospesa sino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede.

5. Il presente decreto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro della salute  
Balduzzi

Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Fornero

#### ALLEGATO I

(Allegato 3A, D.Lgs. n. 81/2008)

Contenuti della cartella sanitaria e di rischio.

#### ALLEGATO II

(Allegato 3B, D.Lgs. n. 81/2008)

Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori

#### ALLEGATO 3A

CONTENUTI MINIMI della cartella sanitaria e di rischio:

##### ANAGRAFICA DEL LAVORATORE:

Cognome e Nome

Sesso

Luogo di nascita

Data di nascita

Domicilio<sup>1</sup>

Nazionalita'  
Codice Fiscale

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA:

Ragione Sociale o codice conto (nel caso di natanti)  
Unita' Produttiva sede di lavoro / numero certificato unita' navale  
Indirizzo Unita' produttiva  
Attivita' svolta<sup>2</sup>

VISITA PREVENTIVA

REPARTO<sup>3</sup> E MANSIONE SPECIFICA DI DESTINAZIONE

FATTORI DI RISCHIO<sup>4</sup>

ANAMNESI LAVORATIVA<sup>5</sup>

ANAMNESI FAMILIARE

ANAMNESI FISIOLOGICA

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA<sup>6</sup>

ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA<sup>6</sup>

PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA (protocollo sanitario)

ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio)

ACCERTAMENTI INTEGRATIVI<sup>7</sup>

EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE<sup>8</sup>

GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA<sup>9</sup>

SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA<sup>10</sup>

DATA

FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE

VISITE SUCCESSIVE<sup>11</sup>

REPARTO<sup>1</sup> E MANSIONE SPECIFICA

FATTORI DI RISCHIO (se diversi o variati rispetto ai precedenti controlli<sup>12</sup>)

RACCORDO ANAMNESTICO

VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio)

ACCERTAMENTI INTEGRATIVI<sup>9</sup>

EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE<sup>8</sup>

GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA<sup>9</sup>

SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA<sup>10</sup>

DATA

FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE

CONTENUTI MINIMI DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA DEL GIUDIZIO DI  
IDONEITA' ALLA MANSIONE:

GENERALITA' DEL LAVORATORE

RAGIONE SOCIALE DELL'AZIENDA

REPARTO<sup>3</sup>, MANSIONE E RISCHI

GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA

DATA DELLA ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA'

SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA (periodicita')

FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE

INFORMAZIONI SULLA POSSIBILITA' DI RICORSO

DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL LAVORATORE

FIRMA DEL LAVORATORE<sup>13</sup>

DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL DATORE DI LAVORO

NOTE:

Le pagine della cartella sanitaria e di rischio devono essere numerate in ordine progressivo.

-----  
<sup>1</sup> Indicare Comune e Provincia, indirizzo, recapito telefonico.

-----  
<sup>2</sup> riferita a comparto/lavorazione/codice categoria naviglio.

-----  
<sup>3</sup> da non indicare in caso di reparto unico.

-----  
<sup>4</sup> Specificare quali fattori di rischio, indicando anche, nei casi previsti dalla normativa vigente, i livelli di esposizione individuale.

-----  
<sup>5</sup> Specificare, con riferimento all'intera storia lavorativa del soggetto, comparti/lavorazioni svolte, relativo periodo e principali rischi riferiti dal lavoratore e tipologia contrattuale.

-----  
<sup>6</sup> Indicare sempre tipologia di invalidita' (lavorativa o civile), malattie professionali riconosciute, tipologia e anno infortuni riferiti dal lavoratore.

-----  
<sup>7</sup> Elencare gli accertamenti eseguiti riportando in forma sintetica i risultati e allegando alla cartella i relativi referti.

-----  
<sup>8</sup> Indicare gli eventuali provvedimenti adottati dal medico competente quali ad esempio 1° certificato di malattia professionale ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 1124/65, segnalazione di malattia professionale ex art. 139 D.P.R. 1124/65, lettere al curante, ecc...

-----  
<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 41 c 6.

-----  
<sup>10</sup> Da indicare solo se diversa da quella riscontrabile dal protocollo sanitario.

-----  
<sup>11</sup> Specificare la tipologia di visita di cui all'art.41 comma 2.

-----  
<sup>12</sup> Specificare quali con riferimento alla valutazione dei rischi, indicando anche, nei casi previsti dalla normativa vigente, i livelli di esposizione individuale.

-----  
<sup>13</sup> La firma del lavoratore dovrà attestare l'informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l'informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità.

1	Anno di riferimento della Comunicazione							
INFORMAZIONI FORNITE DAL DATORE DI LAVORO AL MEDICO COMPETENTE								
DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA								
2	Ragione Sociale o Codice Conto (nel caso di natanti)							
3	Partita IVA della Ragione Sociale/codice fiscale							
4	Codice Fiscale della Ragione Sociale							
5	Indirizzo Sede Legale (via e numero civico)							
6	Denominazione unità produttiva o codice certificato (nel caso di natanti)							
7	Indirizzo Unità produttiva (via e numero civico)							
8	Codice attività economica (ATECO) /Codice categoria naviglio nel caso di natanti							
NUMERO LAVORATORI OCCUPATI								
9	N. totale lavoratori occupati al 30/6		Maschi		Femmine			
10	N. totale lavoratori occupati al 31/12							
Media annuale lavoratori occupati(CALCOLATA IN AUTOMATICO DAL SISTEMA)								
INFORMAZIONI FORNITE DAL MEDICO COMPETENTE								
DATI IDENTIFICATIVI DEL MEDICO COMPETENTE								
11	Cognome e nome del Medico Competente							
12	luogo e data di nascita del medico competente							
13	Codice Fiscale del Medico Competente							
14	e-mail del Medico Competente							
PROBABILI/POSSIBILI MALATTIE PROFESSIONALI SEGNALATE ex art. 139 DPR 1124/65								
15	N. M segnalate		Maschi		Femmine			
16	Tipologia M segnalate (codifica DM 11.12.09)(SCELTA MULTIPLA)							
DATI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA								
			Maschi		Femmine			
17	n. totale lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria							
18	n. totale lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (visitati) nell'anno di riferimento							
19	n. lavoratori idonei alla mansione specifica							
20	n. lavoratori con idoneità parziali temporanee (con prescrizioni e/o limitazioni alla mansione specifica)							
21	n. lavoratori con idoneità parziali permanenti (con prescrizioni e/o limitazioni alla mansione specifica)							
22	n. lavoratori temporaneamente idonei alla mansione specifica							
23	n. lavoratori permanentemente inidonei alla mansione specifica							
ESPOSIZIONE A RISCHI LAVORATIVI DEI LAVORATORI								
			lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria		lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento			
					lavoratori visitati			
RISCHI LAVORATIVI			Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		
24	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI							
25	SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTI SUPERIORI							
26	AGENTI CHIMICI							
27	AG. CANCEROGENI E MUTAGENI							
28	AMIANTO							
29	SILICE LIBERA CRISTALLINA							
30	AGENTI BIOLOGICI							
31	VIDEOTERMINALI							
32	VIBRAZIONI CORPO INTERO							
33	VIBRAZIONI MANO BRACCIO							
34	RUMORE							
35	CAMPI ELETTROMAGNETICI							
36	RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI							
37	RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE NATURALI							
38	MICROCLIMA SEVERO							
39	INFRASUONI							
40	ULTRASUONI							
41	ATMOSFERE IPERBARICHE							
42	LAVORO NOTTURNO (D.lgs n.66 del 2003 e 2113/2004) >80gg/anno							
43	ALTRI RISCHI EVIDENZIATI DA V.R.							
Adempimenti ai sensi dell'art. 41 co 4 – D.Lgs.81/08								
			n. lavoratori sottoposti alle verifiche ex art. 41 co 4 D.Lgs.81/2008 nell'anno		n. lavoratori positivi ai test di screening		N. di lavoratori positivi ai test di conferma	
			Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
44	SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI							
45	ALCOLDIPENDENZA						Lavoratori risultati inidonei alla mansione	
							Maschi	Femmine

